

**Costituzione della Repubblica****Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, n. 298**

Costituzione della Repubblica Italiana [Costituzione della Repubblica Italiana]

Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947

PARTE SECONDA Ordinamento della Repubblica - TITOLO QUARTO La Magistratura - SEZIONE SECONDA  
Norme sulla giurisdizione**Articolo 111****Giurisdizione**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.(1)

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita' davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. (1)

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta' davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. (1)

Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. (1)

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. (1)

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta` personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e` sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge [c.p.p. 606]. Si puo` derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in cassazione [c.p.c. 360, c. p.p. 606] e` ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

-----

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 L.C. 23.11.1999 n. 2 (G.U. 23.12.1999 n. 300 ), entrata in vigore il 07.01.2000.